



# **CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 03/04/2006;



# **Relazione illustrativa**

## INDICE

. <b>Premessa .....</b>	<b>4</b>
La regolamentazione dei Pubblici esercizi .....	4
. <b>I consumi di pasti e bevande fuori casa a Molinella.....</b>	<b>7</b>
Metodologia.....	7
La popolazione residente .....	8
L'evoluzione dei consumi .....	10
Gli stili di consumo .....	13
La quantificazione dei consumi .....	17
. <b>L'offerta di pubblici esercizi.....</b>	<b>19</b>
Confronti con la regione Emilia -Romagna .....	19
I pubblici esercizi a Molinella.....	23
. <b>Le linee di intervento per il prossimo triennio.....</b>	<b>26</b>
L'evoluzione del settore a Molinella .....	26
I fatturati .....	27
Le scelte.....	28
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI ATTI AL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI .....	28

# Premessa

## **La regolamentazione dei Pubblici esercizi**

I consumi di pasti e bevande fuori casa ha avuto in questi anni un forte sviluppo collegabile ad un profondo mutamento delle abitudini dei consumatori.

In pochi decenni da consumo saltuario e legato a precisi momenti sociali, la fruizione è diventata, a causa della diversa organizzazione del lavoro e della maggiore disponibilità di tempo libero, una componente del vivere quotidiano di molti consumatori.

Il cambiamento delle abitudini alimentari e delle attività di intrattenimento sta modificando rapidamente i confini del comparto dei pubblici esercizi. Accanto a formule commerciali tradizionali (bar, ristoranti) nascono ormai quotidianamente nuove tipologie di esercizio sempre più eterogenee. Si va dai ristoranti caratteristici di culture alimentari diverse dalla nostra a forme di integrazione fra la somministrazione ed altre attività di vendita al crescente successo del turismo rurale e degli agri turismo.

Governare questa realtà in movimento richiede evidentemente innanzitutto uno sforzo di comprensione delle possibili linee di evoluzione del quadro dei consumi e dell'offerta.

D'altra parte il settore è sottoposto a diverse normative a livello sia locale che nazionale che spesso si intrecciano fra loro rendendo difficile l'operatività degli imprenditori del settore.

La nuova legislazione regionale, oggi punto di riferimento per il settore, interviene in questo quadro modificando gli obiettivi e gli strumenti del controllo pubblico sulle attività di somministrazione.

L'attenzione si sposta dalla semplice previsione numerica di nuove autorizzazioni suddivise per tipologia di attività, come previsto dalla normativa nazionale, ad un insieme più articolato di previsioni che tengono conto anche degli effetti che la localizzazione di un pubblico esercizio può avere in un contesto urbano.

I comuni hanno quindi a disposizione uno strumento più articolato della semplice previsione numerica per attuare politiche di riqualificazione del territorio.

I pubblici esercizi possono infatti essere, oltre che un'attività economica, un utile strumento per l'animazione di contesti urbani e per la fornitura di prodotti e servizi anche in contesti a bassa intensità di domanda, come le zone rurali, ad integrazione o in sostituzione della rete distributiva in sede fissa.

## **La legge regionale di riforma**

Il comparto dei pubblici esercizi è divenuto, dopo la riforma del titolo V della costituzione, di esclusiva competenza delle regioni, che possono quindi normare la materia prescindendo dalla normativa nazionale (l.287/91), peraltro rimasta priva di decreti attuativi e quindi scarsamente attuata in questi anni.

Nella nostra regione il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata regolamentata dalla legge regionale n. 14/2003 che prevede che l'attuazione della programmazione da parte dei comuni avvenga, alla luce dei criteri generali della legge, sulla base di direttive regionali.

L'obiettivo fondamentale che si è perseguito è stato quello di definire dei meccanismi di flessibilizzazione e di semplificazione, nell'ambito delle competenze regionali, per garantire agli operatori economici maggiore libertà di scelta.

Gli aspetti di maggiore rilievo introdotti dalla norma regionale possono essere sintetizzati come segue:

- il superamento delle quattro tipologie previste dalla normativa statale attraverso l'individuazione di una unica tipologia di esercizio la cui attività è subordinata al rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria;
- la definizione di un processo di programmazione del settore semplificato, di competenza del Comune, che supera l'attuale impianto normativo che prevedeva, oltre a tre distinti livelli di programmazione - di competenza del Ministero, delle Regioni e dei Comuni - anche la fissazione da parte dei Comuni di limiti numerici di autorizzazioni rilasciabili per le differenti tipologie nonché l'obbligatorio parere di Commissioni di livello comunale o provinciale;
- il superamento del requisito dell'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'esercizio dell'attività;
- l'introduzione di meccanismi di semplificazione per i procedimenti a carico degli utenti e per la gestione del settore.

In particolare il secondo comma dell'art. 4 prevede che le direttive vengano realizzate "Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di

somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta”.

Si tratta di operare quindi tenendo conto da un lato le esigenze di programmazione del settore e dall'altro le più generali esigenze di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico.

Tali esigenze, definite dagli obiettivi della legge, vanno tradotti in normative possibilmente chiare e di semplice attuazione, compito non facile considerando la complessità della legislazione che regola i diversi aspetti del problema.

Ricordiamo infatti che le attività dei pubblici esercizi nel nostro ordinamento sono soggette ad una speciale sorveglianza da parte delle autorità di pubblica sicurezza perché possono dare luogo all'agglomeramento di numerose persone e quindi determinare problemi di sicurezza delle persone, di rumorosità, sia diretta che indiretta; inoltre va tenuto conto della speciale sorveglianza che meritano per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari. Tali aspetti trovano compiuta regolamentazione nelle normative statali vigenti cui la norma regionale fa esplicito rimando e che vanno tenuti in debita considerazione anche in fase di programmazione.

# **I consumi di pasti e bevande fuori casa a Molinella**

## **Metodologia**

Il metodo di intervento prevede in primo luogo un'analisi della situazione del comparto finalizzata da un lato a descrivere la situazione dall'altro ad individuare obiettivi di sviluppo e criticità da risolvere.

Nell'analisi si è tenuto conto non solo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande vere e proprie, che sono oggetto della regolamentazione della legge, ma di tutte le componenti dell'offerta che incidono sul comparto (circoli privati, alberghi ecc.)

Le fonti utilizzate per questa prima parte sono costituite da dati istituzionali, in particolare si fa riferimento ai dati relativi alle attività esistenti e alla popolazione residente, forniti dal comune, e ai dati sui consumi di pasti ed alimenti fuori casa che l'ISTAT elabora sulla base di una ricerca campionaria sulle famiglie.

Si è inoltre tenuto conto delle abitudini d'acquisto e di consumo rilevate dalle principali indagini sul fenomeno della ristorazione.

Va tuttavia chiarito che, a differenza di quanto accadeva in passato, la nuova normativa non farà discendere le previsioni in maniera meccanica da calcoli sull'equilibrio fra domanda e offerta del settore.

Si tratta al contrario di utilizzare i dati quantitativi e qualitativi emersi dalle indagini per definire un quadro di obiettivi e di strumenti, di cui la previsione di nuove autorizzazioni rappresenta solo uno delle possibili leve di intervento.


### ***La popolazione residente***

La popolazione residente a Molinella è in continua crescita e registra in questi ultimi anni consistenti incrementi, in linea del resto con le abitudini dei cittadini che tendono a favorire la residenza nei comuni della cintura Bolognese a scapito del capoluogo.

Tale andamento, in quanto dipendente da motivazioni socio economiche strutturali, proseguirà probabilmente anche in futuro.

<b>anni</b>	<b>popolazione</b>	<b>incremento</b>
1993	12196	
1994	12331	135
1995	12501	170
1996	12674	173
1997	12838	164
1998	12969	131
1999	13202	233
2000	13428	226
2001	13708	280
2002	14020	312
2003	14295	275
2004	14700	405
2005	14818	118
Marzo 2006	14934	116





Nella tabella seguente viene esaminato l'andamento della popolazione per le diverse zone prese a riferimento dall'attuale programmazione commerciale e dei pubblici esercizi.

**Tabella 1 Andamento popolazione suddivisa per zone**

	1998	Marzo 2006	inc. %
S. Martino in Argine	1.824	1729	-7%
Selva Malvezzi	510	530	3%
S. Pietro Capofiume	1.869	2071	12%
Marmorta	1.270	1336	6%
Guarda		331	
Totale frazioni	5.473	5.997	9%
Capoluogo	7.220	8937	22%
<b>Totale</b>	<b>12.693</b>	<b>14.934</b>	<b>16%</b>

Come si può notare l'incremento non è distribuito uniformemente sul territorio: il capoluogo presenta il tasso di crescita più alto, mentre le frazioni crescono con un tasso nettamente inferiore e nel caso di San Martino assistiamo addirittura ad una contrazione nel numero dei residenti.

## ***L'evoluzione dei consumi***

La crescente abitudine a pasti e consumazioni fuori casa è documentata da diverse fonti statistiche e da indagini campionarie.

Si registra infatti un crescente spostamento dei consumi alimentari dalla rete distributiva in sede fissa ai pubblici esercizi.

In altre parole la persistente stagnazione dei consumi alimentari è da imputare non solo alla insoddisfazione dei redditi, ma anche all'aumentata frequenza dei pasti fuori casa.

La crescita del comparto sia in termini assoluti che in proporzione alla spesa alimentare è documentata dalla tabella seguente.

**Tabella 2 – Spesa mensile delle famiglie per pasti fuori casa (Italia)**

	Servizi di ristorazione	Servizi di alloggio	Alberghi e ristoranti	Incremento
1999	44.884	15.237	60.121	
2000	50.297	17.208	67.505	12%
2001	53.441	18.525	71.967	7%
2002	55.511	18.966	74.477	3%
2003	57.473	19.347	76.820	3%

Fonte: Istat

Come si può vedere in questi ultimi anni la crisi economica ha ridotto l'incremento dei consumi, che rimangono comunque più vivaci di altri comparti.

La spesa media delle famiglie Italiane<sup>1</sup>

Secondo l'indagine "Consumi delle famiglie" condotta dall'Istat, la spesa media mensile familiare in Italia nel **2001, è stata di 2.178,31 euro**, lo stesso livello dell'anno precedente.

In termini reali la spesa media mensile complessiva **ha registrato una flessione pari al 2,7%**, con punte massime nel Sud Italia (-6,4%) e nel Nord-Ovest (-4,2%), mentre il **Nord-est, in controtendenza** con il resto del paese, ha registrato un **incremento dello 0,4%**.

---

<sup>1</sup> Fonte Istat "I Consumi delle famiglie"

In *termini correnti*, le **spese maggiori** sono state sostenute dalle **famiglie del Nord Est** (che hanno speso in media 2.600,59 euro al mese) mentre le famiglie delle **Isole** hanno registrato il **valore più basso di spesa**, circa 1.760 euro mensili.

**Tabella 3 - Spesa media mensile delle famiglie in Italia –**

*1986-2001, dati in euro Prezzi correnti*

Anno	Nord est	Italia
1986	1.008	932
2000	2.520	2.178
2001	2.601	2.178
Variazione 2001/2000	+3,2	0

**Tabella 4 - Variazioni reali % (prezzi costanti 1995)**

Anno	Nord est	Italia
1986-2001	40,0	26,9
2001-2000	0,4	-2,7


La **spesa alimentare** delle famiglie sia in Italia che in Emilia Romagna, si è modificata nel tempo; le abitudini alimentari risultano sempre più influenzate dagli impegni lavorativi e scolastici che inducono le famiglie a **consumare pasti ed altri prodotti alimentari fuori casa**.

Analizzando i dati a partire dal 1997, si nota come il **peso dei consumi alimentari extradomestici**, in **Emilia Romagna** abbia raggiunto **valori superiori al 22%** mentre in Italia il valore si attesta sul 16%. In *termini di spesa nominale*, negli ultimi 5 anni, **la spesa per i consumi alimentari fuori casa**, è aumentata sia in Italia che in Emilia Romagna.

Di fatto in Italia, la spesa media mensile, è passata da 58 euro nel 1997 ai 67 euro nel 2001; in Emilia Romagna da 59 euro nel 1997, a 89 euro nel 2001.

In conclusione si può affermare che, in Emilia Romagna, rispetto al dato dell'Italia e del Nord-Est, l'andamento della spesa media mensile per i consumi alimentari delle

famiglie registra un trend sicuramente peggiore ma, al contrario, l'andamento della spesa per i consumi alimentari fuori casa, mostra una performance migliore.



### ***Gli stili di consumo***

L'evoluzione degli stili di consumo alimentare in Italia evidenzia come, **nell'ultimo decennio**, la cena abbia acquisito sempre più importanza all'interno della gerarchia tradizionale dei pasti, a discapito del pranzo che, rimane comunque, per l'intero paese, il pasto principale della giornata. Questa tendenza è attribuibile, in parte, alla rigida organizzazione del lavoro che, sempre di più, ha imposto brevi tempi per la "consumazione del pasto del mezzogiorno" delegando così alla cena, il ruolo del pasto principale della giornata e di conseguenza, come si vedrà più avanti, del "consumo domestico".

Dai dati raccolti dall'Istat (*Stili di vita e condizioni di salute*) si osserva che, **nel periodo 1997-2000**, sia in Italia che in Emilia Romagna, diminuisce la quota di coloro che considerano il pranzo come "il pasto principale della giornata"; sempre più persone sacrificano il pranzo a favore di una cena dai contenuti nutrizionali più ricchi e completi, da consumarsi a casa, con tranquillità, in ambiente familiare e di relax.

**Tabella 5 - Persone di tre anni e più per stile alimentare in Italia e Emilia Romagna**     *Anni 1997 – 2001 (Valori %)*

<i>Anni</i>	Italia			Emilia Romagna		
	<i>Pasto principale pranzo</i>	<i>Pasto principale cena</i>	<i>Colazione adeguata</i>	<i>Pasto principale pranzo</i>	<i>Pasto principale cena</i>	<i>Colazione adeguata</i>
1997	74,2	20,4	76,3	70,9	24,1	80,8
1998	72,7	21,0	76,7	70,4	24,3	80,7
1999	71,4	20,7	75,8	67,3	25,9	78,2
2000	69,9	22,0	74,9	68,8	24,6	80,3
<b>2001</b>	<b>72,1</b>	<b>20,3</b>	<b>75,6</b>	<b>68,3</b>	<b>24,8</b>	<b>79,5</b>

*Fonte Istat Indagine Multiscopo sulle famiglie (vari anni)*

La destrutturazione della gerarchia dei pasti della giornata (+ peso alla cena – al pranzo) ha portato a consumare, sempre più spesso, il pranzo “fuori casa”, frettolosamente in un bar, o addirittura sul posto di lavoro (abitudini giustificate dalle maggiori difficoltà a tornare a casa per il pasto), facendo, di conseguenza, assumere alla cena, sempre di più una valenza domestica e familiare. Le **tendenze regionali e nazionali** nel periodo 1997/2000, evidenziano dunque, meno pranzi a casa e più al ristorante e al bar o sul posto del lavoro.

In **Emilia Romagna**, in particolare, **aumentano i pranzi al bar e, in controtendenza con il dato nazionale, diminuiscono quelli in mensa.**

**Tabella 6 - Persone di tre anni e più per stile alimentare in Emilia Romagna  
Anni 1997 – 2001 (Valori %)**

Anni	Pranzo in casa	Pranzo in mensa	Pranzo al ristorante o trattoria	Pranzo in un bar	Pranzo sul posto di lavoro
1997	76,3	10,1	2,8	2,0	4,0
1998	76,7	9,8	2,7	2,2	4,3
1999	74,6	9,2	3,4	2,4	4,4
2000	73,4	9,2	3,9	2,6	5,3
2001	73,3	8,0	3,2	3,7	5,3

*Fonte Istat Indagine Multiscopo sulle famiglie (vari anni)*

**Tabella 7 - Persone di tre anni e più per stile alimentare in Italia  
Anni 1997 – 2001 (Valori %)**

Anni	Pranzo in casa	Pranzo in mensa	Pranzo al ristorante o trattoria	Pranzo in un bar	Pranzo sul posto di lavoro
1997	79,5	7,1	2,3	1,9	4,5
1998	77,6	7,4	2,3	1,8	5,4
1999	76,7	7,3	2,4	1,9	5,5
2000	75,0	7,5	2,7	1,9	5,8
2001	76,1	7,3	2,8	2,3	5,5

*Fonte Istat Indagine Multiscopo sulle famiglie (vari anni)*

Di fatto tra il 2000 e il 2001 in Italia:

- è diminuita la quota di coloro che attribuiscono alla cena il ruolo di pasto principale (dal 22% al 20%);
- è aumentata la quota di coloro che considerano come tale, il pranzo (da 70% a 72%);
- è tornata ad aumentare, la quota di coloro che consumano il pranzo a casa (da 75% a 76,1%).

In **controtendenza al dato nazionale**, in **Emilia Romagna** invece, sempre nello stesso biennio:

- non diminuisce la quota di coloro che attribuiscono alla **cena** il ruolo di pasto principale (da 24,6% a 24,8%)
- non aumenta la quota di coloro che considerano il **pranzo** come il pasto principale della giornata (da 68,8% a 68,3%)
- rimane stabile la quota di coloro che consumano il **pranzo a casa**
- aumentano, in maniera significativa, i pranzi al bar a discapito di quelli, consumati in mensa o al ristorante.


Il grafico di seguito, propone una **fotografia attuale** dei diversi stili alimentari in Emilia Romagna, in Italia e nel Nord-Est (area nella quale è inserita l'Emilia Romagna). Si osserva che in **Emilia Romagna**, più che nel resto del paese, **la cena** viene vissuta come il pasto principale della giornata, mentre **al pranzo** viene attribuita un'importanza minore:

- 3,8 la % di coloro che, rispetto all'Italia, considera il pranzo come pasto principale
- + 4,5 la % di coloro che, rispetto all'Italia, considera la cena come pasto principale.

Tale tendenza è decisamente amplificata nei centri delle aree di grande urbanizzazione, dove si è costretti a stili di vita probabilmente più frenetici e meno salutari (basti pensare che più del 32% degli abitanti è costretto a consumare il pasto più equilibrato della giornata, dal punto di vista nutrizionale, alla sera).

### PERSONE DI TRE ANNI E PIÙ PER STILI ALIMENTARE Anno 2001

■ Pasto principale pranzo ■ Pasto principale cena ■ Colazione adeguata



Fonte: Istat. Stili di vita e condizione di salute.

In merito alla **colazione del mattino**, i dati evidenziano per l'Emilia Romagna uno stile più salutare rispetto alle altre aree; gli emiliani romagnoli che, per colazione, non si limitano “a bere il solo caffè o the” ma “bevono latte e/o mangiano qualcosa” sono il 79,5%, mentre in Italia raggiungono il 75,6% e nell'area del Nord-Est il 78%.



## La quantificazione dei consumi

La tabella seguente documenta l'incremento dei consumi sia a prezzi costanti che in termini reali nell'ultimo decennio.

**Tabella 8 - Andamento dei consumi delle famiglie in Italia**

anni	prezzi costanti <sup>2</sup>	variazione %	valori correnti	variazione %
1992	35.186		30.718	
1993	34.623	-1,6%	31.551	2,7%
1994	35.825	3,5%	34.137	8,2%
1995	36.553	2,0%	36.553	7,1%
1996	37.419	2,4%	38.703	5,9%
1997	38.074	1,8%	40.220	3,9%
1998	39.207	3,0%	42.506	5,7%
1999	40.539	3,4%	44.884	5,6%
2000	44.238	9,1%	50.297	12,1%
2001	45.391	2,6%	53.441	6,3%
2002	45.285	-0,2%	55.511	3,9%
2003	45.218	-0,1%	57.473	3,5%

Fonte: Istat

E' evidente la forte discontinuità della crescita del settore nei diversi anni, segno di una forte dipendenza da fattori congiunturali.

A riprova di ciò la sostanziale stabilità dei consumi negli ultimi due anni considerati, a fronte di una crescita economica non esaltante.

L'Istat non fornisce informazioni disaggregate a livello regionale sui consumi di alimenti e bevande. Il dato nazionale, suddiviso per macro-aree è quello riepilogato nella tabella seguente.

**Tabella 9 - Consumi mensili per famiglia al 31/12/2003**

	Italia	nord ovest	nord est	centro	sud	Isole
Pasti e consumazioni fuori casa	71,72	82,32	93,44	75,75	45,44	50,62
<b>Altri beni e servizi</b>	<b>259,45</b>	<b>307,81</b>	<b>316,18</b>	<b>264,89</b>	<b>186,46</b>	<b>167,41</b>

Fonte: Istat

L'Italia nord orientale è quella che presenta consumi più alti sia nel sotto settore dei pasti e consumazioni fuori casa che per il macro settore "altri beni e servizi". L'Emilia –

<sup>2</sup> Dati in mil euro prezzi costanti base 1995

Romagna a sua volta presenta consumi nel settore “altri beni e servizi” superiori a quelli della propria macro-area essendo pari a 345 €.

A questo punto, considerando il nucleo familiare medio di 2,4 componenti nella ns. regione si può ipotizzare una stima dei consumi regionali pro-capite annua pari a **€ 511**.

## L'offerta di pubblici esercizi

### *Confronti con la regione Emilia -Romagna*

Un dato utile per costruire lo scenario di riferimento è la dotazione di esercizi nella regione Emilia Romagna che si può desumere dalla tabella seguente.

**Tabella 10 Autorizzazioni ed esercizi annuali esistenti in Emilia Romagna**

<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>incr. %</b>	<b>Dotazione pro capite</b>
Tipo a)	Ristoranti	7.241	7.555	4,16%	534
Tipo b)	Bar	12.510	13.105	4,54%	308
	di cui bar- ristoranti	3.523	3.797	7,22%	1.063
Tipo c)	Intrattenimento e svago	1.108	1.121	1,16%	3.601
Tipo d)	bar analcolici	3.70	384	3,65%	10.513
	<b>totale autorizzazioni</b>	<b>21.229</b>	<b>22.165</b>	<b>4,22%</b>	<b>182</b>
	totale punti vendita	17.706	18.368	3,60%	220
	non soggetti ad autorizzazione	2.524	3.078	18,00%	1.312
	di cui circoli	2.142	2.449	12,54%	1.648

*Fonte: Osservatorio regionale sul Commercio*

Analizzando i dati per tipologia di locale, prescindendo dalle peculiarità autorizzative, si nota come i bar costituiscano poco più del 50% del totale delle autorizzazioni (53,5%) seguiti dai ristoranti con circa il 30%.

Inoltre una notevole quantità di pubblici esercizi era in possesso di più autorizzazioni; questo fatto, scomparso a seguito della legge di riforma regionale, rendeva meno leggibile il fenomeno non solo da un punto di vista statistico, ma anche nella valutazione del potenziale delle diverse autorizzazioni.

Il dato 2003 permette, riportato nella tabella seguente permette di evidenziare i primi effetti della riforma.

**Tabella 11 - Tabella riepilogativa pubblici esercizi esistenti al 31/12/03 suddivisi per provincia**

	attività soggette a programmazione	attività non soggette a programmazione	Totale complessivo	Inc. attività soggette/totale
Piacenza	1.408	262	1.670	84%
Parma	2.423	581	3.004	81%
Reggio Emilia	1.690	339	2.029	83%
Modena	2.751	565	3.316	83%
<b>Bologna</b>	<b>4.293</b>	<b>861</b>	<b>5.154</b>	<b>83%</b>
Ferrara	1.705	423	2.128	80%
Ravenna	1.756	853	2.609	67%
Forlì Cesena	1.878	479	2.357	80%
Rimini	2.295	270	2.565	89%
<b>Totale</b>	<b>20.199</b>	<b>4.633</b>	<b>24.832</b>	<b>81%</b>

*Fonte: Osservatorio regionale sul Commercio*

Si può notare un aumento nel numero degli esercizi, ma una riduzione del numero di autorizzazioni soggette a programmazione dovuta, in gran parte, alla parziale conversione dei locali in possesso di più tabelle.

Comunque oltre l'80% delle attività è soggetta a programmazione, % che in provincia di Bologna è addirittura superiore alla media regionale.

**Tabella 12 Attività soggette a programmazione – abitanti per esercizio suddivisi per provincia**

	Annuali	Stagionali	Senza vendita alcolici annuali	Senza vendita alcolici stagionali	Totale attività soggette a programmazione
Piacenza	194	45.156	90311	0	192
Parma	173	14.563	12742	135918	168
Reggio Emilia	290	22.740	39795	36733	283
Modena	243	38.348	15522	50148	237
<b>Bologna</b>	<b>226</b>	<b>9.741</b>	<b>22264</b>	<b>55006</b>	<b>218</b>
Ferrara	211	6.558	173791	0	204
Ravenna	232	1.879	120250	120250	205
Forlì Cesena	225	1.587	26179	183252	195
Rimini	172	487	8583	9137	123
<b>Totali</b>	<b>219</b>	<b>3345</b>	<b>22412</b>	<b>50016</b>	<b>203</b>

Fonte: Regione Emilia Romagna

La dotazione di esercizi in rapporto ai residenti è lievemente superiore a quella regionale.

**Tabella 13 - Locali soggetti a programmazione confronto 1995-2003**

	1995	2003	Incr %
Annuali	15.296	18.708	22,3%
Stagionali	1-277	1.226	-4,0%
Senza vendita alcolici annuali	479	183	-61,8%
Senza vendita alcolici stagionali	42	82	95,2%
<b>Totale attività soggette a programmazione</b>	<b>16.716</b>	<b>20199</b>	<b>18,2%</b>

Fonte: Regione Emilia Romagna

L'andamento delle autorizzazioni negli ultimi otto anni evidenzia una crescita complessiva degli esercizi ,confermando le tendenza degli ultimi due anni.

**Tabella 14 - Locali non soggetti a programmazione confronto 1995-2003**

	1995	2003	Incr %
Intrattenimento e svago annuali	942	1038	10,2%
Intrattenimento e svago stagionali	792	773	-2,4%
Altri (compresi i circoli)	3322	2822	-15,1%
<b>Totale attività non soggette a programmazione</b>	<b>5056</b>	<b>4633</b>	<b>-8,4%</b>

Fonte: Regione Emilia Romagna

Le attività non soggette a programmazione vedono una leggera riduzione, e comunque tassi di sviluppo più ridotti rispetto alle attività programmate.

### ***I pubblici esercizi a Molinella***

La tabella seguente mostra la dotazione di esercizi nel comune di Molinella.

**Tabella 15 pubblici esercizi presenti nel comune di Molinella al 31/12/2004**

<b>tipologia</b>	<b>n. autorizzazioni</b>	<b>%</b>	<b>residenti per esercizio</b>
tipologia unica	46	81%	321
circolo privato	3	5%	4918
albergo	2	4%	7377
stagionale	6	11%	2459
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>	<b>259</b>

*Fonte: Comune di Molinella*

Come si può notare la dotazione comunale, se confrontata con il dato regionale evidenzia una sostanziale omogeneità.

La minore dotazione pro-capite è compatibile con la dimensione e la collocazione territoriale del comune, in quanto, per motivi intuibili, i pubblici esercizi tendono a concentrarsi nei capoluoghi, nei comuni della riviera e nei piccoli comuni, soprattutto di area collinare.



La ripartizione per zone evidenzia il peso del capoluogo sia in termini di numerosità che di superficie.

**Tabella 16 Autorizzazioni per zone**

	Numero		%	
	autorizzazioni	°Sup mq	% N//tot	Mq/tot
Molinella	41	3125	71,9%	65,9%
Molinella (guarda)	1	32	1,8%	
Marmorta	2	82	3,5%	1,7%
San Martino in argine	5	446	8,8%	9,4%
S.Pietro Capofiume	7	1009	12,3%	21,3%
Selva Malvezzi	1	45	1,8%	0,9%
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>4.739</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

*Fonte: Comune di Molinella*

Si tratta di esercizi di dimensione limitata nessuno di essi supera i 300 mq. di superficie di vendita, quindi più adeguati ad utilizzare flussi esistenti piuttosto che a generarne dei nuovi.





**Tabella 17 Andamento autorizzazioni**

	1998		2004	
	Numero autorizzazioni	%	Numero autorizzazioni	%
Centro storico	15	29%	25	44%
Resto del capoluogo	21	40%	17	30%
Marmorta	5	10%	2	4%
S. Martino in Argine	2	4%	5	9%
S.Pietro Capofiume	8	15%	7	12%
Selva Malvezzi	1	2%	1	2%
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Le autorizzazioni hanno avuto in questi anni un aumento modesto, poco più del 10%; la ripartizione territoriale evidenzia uno sviluppo concentrato prevalentemente nel capoluogo, mentre le frazioni sono complessivamente stabili.

All'interno del capoluogo è evidente lo sviluppo che ha interessato la zona centrale che ha visto in questi anni quasi raddoppiare il numero degli esercizi.

**Tabella 18 Autorizzazioni del centro per via**

via	n. esercizi	Superficie di somministrazione	% sul totale capoluogo	% sul totale comune
via Mazzini	17	1411	40,5%	29,8%
via Costa	6	285	14,3%	10,5%
via Battisti	1	25	2,4%	1,8%
via Marconi	1	40	2,4%	1,8%
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>1761</b>	<b>60%</b>	<b>44%</b>

*Fonte: Comune di Molinella*

Analizzando il dettaglio per via si nota il peso di Via Mazzini che da sola comprende quasi un terzo degli esercizi del comune.

## Le linee di intervento per il prossimo triennio

### L'evoluzione del settore a Molinella

In Italia il settore attraversa una fase di costante sviluppo legato ad una evoluzione delle abitudini dei consumatori difficilmente reversibile, che vedono un crescente ricorso ai pasti fuori casa sia per motivi di lavoro che di svago. Si tratta del resto di una tendenza presente in tutto il mondo civilizzato anche se relativamente nuova nel nostro paese.

In presenza di dinamiche complessive di reddito e consumi più vivaci, il tasso di crescita potrebbe registrare ulteriori incrementi, vista la accertata sensibilità di questi consumi al reddito.

A livello locale la crescita del mercato potenziale, dovuta soprattutto alla residenza, è anch'essa in costante aumento.

Pertanto è ipotizzabile anche per i prossimi anni una crescita apprezzabile del mercato potenziale, nell'ordine di qualche punto % annuo.

La crescita del mercato reale, cioè dei consumi che realmente si effettueranno sul territorio del comune, dipende da diversi fattori, come la qualità dell'offerta e la presenza di poli di attrazione (centri commerciali, uffici ecc.) in grado di ridurre le evasioni di consumo per motivi di lavoro.

L'evoluzione dell'offerta, sia pure in una situazione di parziale regolamentazione del mercato non ha evidenziato particolari dinamiche espansive, segno probabilmente di una certa prudenza degli operatori.

Si deve comunque rilevare un progressivo addensamento dell'offerta su Via Mazzini, che sicuramente non contribuisce a fornire un servizio diffuso sul territorio.

Si tratta di un fenomeno facilmente spiegabile dalla tendenza degli operatori del settore a localizzarsi in aree in cui siano già presenti consistenti flussi di traffico.

D'altra parte l'insediamento di tipologie di esercizio specializzato potrebbe costituire una utile momento di riqualificazione e di aumento dell'attrattività del centro.

## I fatturati

Per valutare correttamente le cifre presentate occorre da un lato considerare che un pubblico esercizio presenta un fatturato minimo di circa 200.000 €, inteso come media tra situazioni fra loro molto diverse sia in termini di formule di somministrazione (bar, ristorante ecc.) che di localizzazione. In altre parole i fatturati presentano una forte dispersione rispetto alla media come emerge dalla tabella seguente.

**Tabella 19 - Ricavo minimo d'esercizio (anno 2004)**

### RISTORANTE

	<i>nord</i>	<i>centro</i>	<i>sud</i>
addetti	5,1	4,8	3,7
costo lavoro (in euro)	23.878	23.878	23.878
ricarico	3	3	3
costo lavoro/tot. costi	0,5	0,5	0,47
<b>ricavo minimo (in euro)</b>	<b>243.556</b>	<b>229.229</b>	<b>187.976</b>

### BAR

	<i>nord</i>	<i>centro</i>	<i>sud</i>
addetti	2,3	2,2	1,6
costo lavoro (in euro)	23.159	23.159	23.159
ricarico	3,5	3,5	3,5
costo lavoro/tot. costi	0,5	0,5	0,47
<b>ricavo minimo (in euro)</b>	<b>149.141</b>	<b>142.656</b>	<b>110.372</b>

Fonte: stima C.S. Fipe

Una seconda considerazione deriva dalla presenza di numerose alternative ai pubblici esercizi nella consumazione fuori casa. Tralasciando gli “spostamenti” verso altri comparti quali la grande distribuzione e gli artigiani alimentari (pasticcerie, pizzerie d’asporto ecc.) esistono un certo numero di attività che, pur effettuando somministrazione di alimenti e bevande, non entrano a far parte dei locali soggetti a limitazione numerica.

Abbiamo visto che nel comune di Parma questi locali rappresentano circa il 20% del totale degli esercizi e coprono quindi una quota rilevante dei consumi.

### **Le scelte**

Sulla base di quanto detto si possono evidenziare le prime scelte che troveranno applicazione nella normativa di riferimento.

La prima scelta è costituita dalla ripartizione del territorio appare ragionevole evidenziare, ai fini di una diversa trattazione normativa:

- l'area centrale del capoluogo
- la restante parte del capoluogo
- le frazioni e le restanti parti del territorio

Le frazioni, come abbiamo visto, non presentano particolari problemi insediativi, anzi i pubblici esercizi possono svolgere utili funzioni di socializzazione e di servizio, appare quindi ragionevole non prevedere limiti numerici all'insediamento in tali aree.

Viceversa nel capoluogo appare opportuno evitare un ulteriore addensamento nell'area centrale ovvero subordinarlo al raggiungimento di obiettivi specifici quali, ad esempio, la copertura di fasce orarie o giorni privi di servizio, pertanto appare opportuno limitare la previsione di nuove autorizzazioni sulla base di questi criteri.

Una di queste tipologie di insediamento può essere quella di attività destinate a fornire un servizio a nuovi insediamenti residenziali o a punti di aggregazione sociale quali, ad esempio, i parchi.

Naturalmente questi insediamenti potrebbero essere soggetti a precisi vincoli sia in ordine all'ubicazione sia in relazione al servizio da prestare.

### ***METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI ATTI AL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI***

Le autorizzazioni per bar, ristoranti ed esercizi affini ammontavano nel 1991 ad oltre 220.000 a fronte di una domanda che può essere ragionevolmente stimata in circa 45 mila miliardi di lire/anno.

Le cifre appena esposte indicano la presenza di numerose imprese di pubblico esercizio che occupano una posizione marginale di mercato e comunque consentono, almeno, di ritenere assai verosimile l'ipotesi che il rapporto, a livello di sistema-Paese, tra domanda ed offerta si trovava nel corso del 1991 in una posizione di equilibrio complessivo.

Sia la L. 287/91 (art. 3, comma 4) che il D.L. di cui sopra individuano indirizzi di sviluppo dell'offerta basati sostanzialmente su un equilibrato rapporto tra domanda ed offerta.

E' evidente, dunque, che la possibilità di allargare ulteriormente il tessuto imprenditoriale del settore passa, inevitabilmente, per la verifica di una palese e significativa crescita della domanda.

Da questo presupposto prende avvio la nostra ipotesi relativa alla definizione dei criteri metodologici richiesti dall'art. 15 del decreto legge governativo del 30/12/1992 per l'individuazione di parametri atti al rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio (per apertura o trasferimenti).

Anzitutto occorre definire gli elementi che compongono la domanda indirizzata alle imprese del settore.

Sulla domanda influiscono, ovviamente, anche variabili squisitamente economiche quali il reddito disponibile e, come indicatore delle abitudini di consumo, la propensione al consumo.

Se la popolazione residente è di facile misurazione (essa può essere desunta dagli archivi anagrafici comunali), meno immediata risulta la misurazione della popolazione fluttuante.

Questa, nel nostro caso, esprime l'ammontare di popolazione in entrata in un determinato comune per l'acquisizione di beni e servizi.

L'offerta, per le specificità del servizio in questione, è rappresentata dal numero di esercizi presenti in una determinata area, coincidente, nella nostra ipotesi di lavoro, con l'unità amministrativa comunale.

Definite le componenti della domanda e dell'offerta è necessario, prima di procedere alla individuazione dei criteri metodologici, indicare le fonti da cui acquisire le informazioni sulle quali il metodo si basa.

#### POPOLAZIONE RESIDENTE:

- movimento anagrafico comunale.

#### POPOLAZIONE FLUTTUANTE:

- piani del commercio, dei pubblici esercizi, urbanistici, del traffico, ecc.;
- stime su dati censuari comunali;
- Camere di Commercio;

- uffici statistici comunali;
- scuole ed università;
- centri studi regionali e provinciali.

Questo dovrebbe facilitare la fase di acquisizione dei dati soprattutto dove si fa riferimento alla popolazione fluttuante che appare, senza dubbio, l'elemento di più difficile misurazione. In questo caso, infatti, anche alla luce dello stretto rapporto tra variazione dei flussi e variazione della gerarchia dei centri urbani risulta maggiormente immediato effettuare una stima degli incrementi di popolazione fluttuante piuttosto che una stima della sua consistenza.

La metodologia

Questa ipotesi, come detto poc'anzi, consente di fondare l'approccio metodologico piuttosto che sulla misurazione degli stock di domanda su quella, tra l'altro assai meno complessa, delle variazioni della medesima.

I vantaggi, è utile ribadirlo, sono evidenti:

- si evita di reperire informazioni di stock di difficile acquisizione quali la popolazione fluttuante;
- è possibile fotografare la situazione attuale del mercato attraverso un indicatore (rapporto residenti per esercizio) che, in caso contrario, avrebbe scarsa significatività. La scelta del numero dei residenti è dettata da due ragioni prioritarie. Intanto è un'informazione di immediata reperibilità, elemento determinante considerati i tempi ristretti cui fa riferimento il decreto-legge, ed inoltre riteniamo che il servizio fornito dalle imprese in questione debba essere funzionale anzitutto e almeno ai residenti.

Sotto un profilo strettamente operativo la procedura rimanda agli step seguenti:

- a)\_individuazione per il comune dell'indice di diffusione del pubblico esercizio attraverso il rapporto residenti per esercizio;
- b)\_rilevazione delle variazioni della domanda;
- c)\_quantificazione monetaria della domanda aggiuntiva nel suo complesso;
- d)\_determinazione della soglia minima di ricavo di un'impresa non marginale;
- e)\_comparazione della domanda aggiuntiva con la soglia di cui al punto d) per la valutazione di compatibilità di nuove autorizzazioni.

La spesa annua pro-capite per consumazioni e pasti fuori casa è stata stimata per il 1991, a livello nazionale, in poco più di 500mila lire con forti variazioni tra le diverse aree geografiche del Paese.

La determinazione della soglia minima di ricavo dell'esercizio pubblico (BAR) può essere ottenuta applicando la formula seguente:

$$R = (A * C) * r / (CU * (r-1)) = 149.143,96 \text{ €}$$

dove:

A = addetti per impresa = 2,3

C = costo del lavoro per addetto = 23.159 €

CU = rapporto % del costo del lavoro sul totale dei costi = 0,5

r = ricarico medio = 3,5

(Fonte: stima C.S. Fipe)

Tale soglia esprime il giro di affari minimo necessario per garantire la remunerazione di tutti i fattori impiegati nel processo 'produttivo', in particolare del fattore-lavoro.

L'assunto di base consiste nel valutare opportunamente il numero medio di addetti specifico di ogni tipologia di attività (ristorazione e mescita), integrandolo con gli altri parametri medi di operatività (costo del lavoro e sua incidenza sui costi complessivi, ricarico sui prodotti) ed ottenendo così la soglia minima di ricavo a che l'impresa non risulti almeno in perdita.

Dal calcolo, al fine di rafforzare il concetto di ricavo minimo, abbiamo volutamente eliminato l'utile lordo medio anche se, è evidente, che un'azienda per essere tale deve produrre utili.

I dati riportati nelle tavole seguenti sono il risultato di uno studio effettuato su numerosi casi aziendali .

Una volta ottenuto l'ammontare monetario della domanda aggiuntiva, il rapporto tra tale valore e quello della soglia minima di ricavo, fornisce il numero di nuove autorizzazioni rilasciabili.

Spesa media in Emilia Romagna per famiglia: 2600 €

Incidenza dei pasti fuori casa sulla spesa media della famiglia in un mese: 22,3%

Spesa per i pasti fuori casa in un mese: 598 €

Incremento della popolazione previsto per la Città di Molinella: 1500 abitanti

Domanda aggiuntiva: 897.000 €

NUMERO AUTORIZZAZIONI:

DOMANDA AGGIUNTIVA/SOGLIA MINIMA DI RICAVO=

=956.800 €/149.143,96 € = 6,42

In virtù delle considerazioni fatte si può ritenere che il numero delle nuove autorizzazioni rilasciabili all'interno del territorio della Città di Molinella si possa quantificare in 6 autorizzazioni.



**Regolamento per l'esercizio della attività  
di somministrazione di alimenti e  
bevande**

## INDICE

. Art 1. Norme di riferimento .....	35
. Art 2. Durata .....	35
. Art 3. Suddivisione del territorio.....	35
. Art 4. Ambito di applicazione delle presenti disposizioni .....	36
. Art 5. Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande .....	37
. Art 6. Attività non soggette ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	38
. Art 7. Attività non soggette ad autorizzazione .....	39
. Art 8. Tipologia dei procedimenti.....	40
. Art 9. Disciplina del procedimento autorizzatorio .....	40
. Art 10. Controlli .....	42
. Art 11. Autorizzazioni temporanee .....	43
. Art 12. Subingresso e cessazione di attività .....	44
. Art 13. Durata, decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni.....	45
. Art 14. Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni.....	46
. Art 15. Disciplina dei piccoli trattenimenti .....	47
. Art 16. Deroghe ai limiti numerici .....	48
. Art 17. Entrata in vigore .....	48
. Art 18. Sanzioni .....	48

## Art 1. Norme di riferimento

Ai fini del presente testo si intendono:

- a) per **legge regionale n. 14 del 2003**, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) per **legge n. 241 del 1990**, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
- c) per **legge n. 25 del 1996**, la legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- d) per **decreto ministeriale n. 564 del 1992**, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.
- e) per delle **direttive regionali** quelle approvate dalla Giunta della Regione Emilia -Romagna con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, e quelle approvate con deliberazione n. 863 del 13 giugno 2005;

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera g) del DPR n.311 del 28/5/2001 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento svolgono anche la funzione di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 86 del TULPS RD n. 773/31.

## Art 2. Durata

La durata del presente provvedimento è di tre anni a partire dalla sua approvazione. Le previsioni in esso contenute rimangono comunque in vigore fino all'approvazione di un nuovo provvedimento.

## Art 3. Suddivisione del territorio

Ai fini delle presenti norme il territorio comunale risulta suddiviso in zone:

- **Zona Capoluogo**
- **Zona Frazioni:** S. Pietro Capofiume, Marmorta, Selva Malvezzi, S. Martino in Argine.

Le delimitazioni delle aree fanno riferimento al PRG vigente.

#### **Art 4. Ambito di applicazione delle presenti disposizioni**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14.

Le presenti disposizioni si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande ove per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune di Molinella, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:

- a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
- b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
- c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

## **Art 5. Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia - Romagna o da un'altra Regione ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità.

## **Art 6. Attività non soggette ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 e degli articoli 2 e 4 delle direttive regionali, le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento non si applicano per l'attivazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:

- a) negli esercizi di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, così come definite dal DL 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

- c) negli esercizi posti nell'ambito degli **impianti stradali di distribuzione carburanti**, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
- d) negli **esercizi polifunzionali** di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);
- e) **nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali**, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) **nelle attività ricettive** disciplinate dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, con esclusione delle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast".

## **Art 7. Attività non soggette ad autorizzazione**

Non sono soggette alle autorizzazioni le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

## **Art 8. Tipologia dei procedimenti**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad **autorizzazione**:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;
- b) il trasferimento di sede fuori zona degli esercizi di cui alla lett. a).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati a **denuncia di inizio attività**:

a) il trasferimento di sede all'interno della stessa zona, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività di impresa.

## **Art 9. Disciplina del procedimento autorizzatorio**

Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie.



Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se completa o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

- a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
- b) compatibilità con le previsioni del presente regolamento ed in particolare con quanto previsto dall'art. 14.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.

L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina l'interruzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso e per la conclusione del procedimento di cui, rispettivamente, ai successivi art. 13 e 14.

L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, all'atto dell'attivazione dell'autorizzazione, ottenuta nei termini previsti dall'art. 15 della L.R. n. 14/2003, e nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.

Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: **sessanta giorni**;

b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: **sessanta giorni**;

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in **sessanta giorni**.

Per le attività di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

## **Art 10. Controlli**

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;

b) all'effettuazione, a campione di verifiche, secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

## **Art 11. Autorizzazioni temporanee**

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 14/2003 nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## **Art 12. Subingresso e cessazione di attività**

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003.

Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003 deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune e comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività .

Nel caso di affitto di azienda la reintestazione al proprietario per il successivo contratto di gestione si effettua, con una "denuncia di reintestazione" senza implicare il rilascio di una autorizzazione.

## **Art 13. Durata, decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Nelle autorizzazioni stagionali (art. 4 comma 7 L.R. 14/2003) sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 11 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Le autorizzazioni decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Le autorizzazioni possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

Le autorizzazioni possono essere revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini.

## Art 14. Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni collocate all'interno della Zona Capoluogo sono soggette a limitazione numerica.

Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili è desunto dal seguente prospetto:

	Esistenti	Rilasciabili	Massime disponibili
	46	6	
Al 31/12/2006		3	49
Al 31/12/2007		2	51
Al 31/12/2008		1	52

Nell'ambito delle singole richieste ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare il rilascio di specifica autorizzazione tenuto conto del reale contesto in cui in concreto verrà svolta la specifica attività.

Il prospetto deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle nuove autorizzazioni rilasciate e delle cessazioni o revoche di autorizzazioni esistenti.

Il rilascio di nuove autorizzazioni avviene tenendo conto esclusivamente delle domande che pervengono successivamente all'accertata disponibilità di un'autorizzazione a seguito dell'aggiornamento delle autorizzazioni disponibili, e secondo il seguenti criteri di priorità:

- a. disponibilità di locali idonei alla somministrazione;
- b. l'ordine cronologico delle richieste.

L'insediamento di autorizzazioni nelle frazioni non è soggetto a limitazione numerica.

Il trasferimento degli esercizi da zona a zona è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione è concessa nei seguenti casi:

- a) se la zona di destinazione non presenta limitazioni numeriche ovvero risulti la disponibilità di autorizzazioni;
- b) per cause di forza maggiore quali l'inagibilità o l'indisponibilità dei locali.

In ogni caso il trasferimento è subordinato al possesso da parte dei nuovi locali dei requisiti igienico- sanitari, urbanistico edilizi, di funzionalità e sorvegliabilità dei locali.

## **Art 15. Disciplina dei piccoli trattenimenti**

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 14/2003, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo così come definiti dall'art. 8 delle direttive regionali.

Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti senza ballo:

- a) L'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) L'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione dei trattenimenti danzanti;

L'effettuazione degli spettacoli deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'interessato deve fare domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dei trattenimenti danzanti specificando la durata e le caratteristiche dei trattenimenti stessi.

La domanda verrà valutata secondo i seguenti criteri:

- In ogni caso i trattenimenti dovranno svolgersi fino alle ore 24 salvo deroghe da autorizzare.
- per i locali interni si dovrà provvedere di insonorizzazione adeguata e comunque tale da non far superare al locale i limiti della zona acustica in cui è situato.

In casi eccezionali il Sindaco può derogare ai limiti predetti.

## **Art 16. Deroghe ai limiti numerici**

Sono concedibili autorizzazioni in deroga ai limiti numerici di cui all'art. 14 nei seguenti casi:

- All'interno di progetti di valorizzazioni commerciale realizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99. Il rilascio di tali autorizzazioni può essere vincolato, dal progetto di valorizzazione stesso, al rispetto di particolari vincoli o condizioni;
- Per attività da realizzarsi su suolo pubblico (chioschi);
- Per esercizi polifunzionali autorizzati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/99.

Tali autorizzazioni sono sottoposte a vincolo di localizzazione, non potranno essere trasferite e decadono in caso di chiusura dell'attività principale.

## **Art 17. Entrata in vigore**

I presenti criteri entreranno in vigore il giorno successivo all'avvenuta approvazione.

## **Art 18. Sanzioni**

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Il Comune di Molinella è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.